



DIPARTIMENTO: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico.

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. art. 29-ter – Autorizzazione Integrata Ambientale.**

DITTA: **Azienda Agricola Polinori sas**

Sede impianto: Loc.Amore - Cappelle dei Marsi 67068 Scurcola Marsicana (AQ)

Attività svolta: Allevamento Avicolo

Codice IPPC: Categoria 6.6 lett.c) Allevamento intensivo di pollame o suini con più di 750 posti scrofe

IL DIRIGENTE

(DGR 469 del 24.06.15 e s.m.i.)

VISTI

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- la parte II, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 01 ottobre 2013, n. 31 "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";
- la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento*" che fissa, nell'allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto: "*Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica*" e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione*”;
- la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008*”;
- il D.M. 24/04/08 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 2005*”.
- la DGR n.308 del 24/06/09 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008*”;
- la LR 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- il DM n. 272 del 13/11/2014 recante: “*Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- la DGR n.469 del 24/06/15 avente all’oggetto: Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs.3/04/2006, n.152 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n.310/29.06.09.
- la decisione UE n.2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio;
- la D.G.R. 738 del 15/11/2016 “*Modifiche ed integrazioni alle Deliberazioni di Giunta regionale 14 Settembre 2009 n. 500 e 10 Maggio 2010 n. 383 ed approvazione Disciplina regionale per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato di cui al D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016*”.
- la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs.152/06;
- l’Art. 5 della L.R 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;

ACQUISITA l’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta Polinori sas con nota RA/216692 del 17/08/2017, per l’attività di allevamento di cui alla lettera a, punto 6.6, dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO della nota prot.n.235986 del 13/09/2017 con la quale la Ditta Polinori sas comunica che per il proprio allevamento non ricorrono le condizioni previste alla lett.c), punto 1 dell'All.IV alla Parte II del D.lgs.152/06 pertanto non è soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. RA/240503 del 19/09/2017 il Servizio DPC025 ha comunicato a tutti gli Enti in indirizzo l'Indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la nota prot.n. 27374 del 13/10/2017 trasmessa da ARTA Abruzzo con la quale, a seguito dell'incontro tecnico con la Ditta del 11/10/2017, è emersa la necessità di acquisire integrazioni in riferimento alla documentazione presentata a corredo dell'istanza di AIA;

ACQUISITE le integrazioni della Ditta ai prot. n. 80779 e n. 81851 del 20/03/2018, e i successivi chiarimenti resi con le note prot.n.132441 del 09/05/2018 e prot.n.188859 del 03/07/2018;

PRESO ATTO della nota prot.n. 29723 del 12/07/2018 (acquisita al prot.n.198882 del 12/07/2018) dell'ARTA Abruzzo di trasmissione della relazione istruttoria finalizzata all'espressione del proprio parere di competenza, ed acquisito in sede di Conferenza dei Servizi;

VISTO l'esito della riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, dal cui verbale emerge parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, condizionato all'acquisizione da parte della Ditta della documentazione aggiornata secondo le indicazioni stabilite durante la seduta stessa;

ACQUISITA la suddetta documentazione al prot.n. 217816 del 31/07/2018 e al prot.n.237924 del 28/08/2018;

CONSIDERATO CHE la Ditta ha provveduto al versamento delle spese istruttorie in data 12/09/2017;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare alla Azienda Agricola Polinori sas (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Loc. Amore - Cappelle dei Marsi 67068 Scurcola Marsicana (AQ) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 29-quater del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

per l'esercizio dell'attività IPPC categoria 6.6 lettera c) "*Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 750 posti scrofe*" presso l'installazione di Loc. Amore - Cappelle dei Marsi 67068 Scurcola Marsicana (AQ), per una capacità massima produttiva pari a 860 posti scrofe così come indicata nella seguente Tabella:

CAPACITA' PRODUTTIVA

N. Capannone	categorie	Sup. mq	SUS futura	tipo di stabulaz.	Potenz. futura	pv.medio	peso vivo medio t/anno	mc/tpv	mc/anno	kgN/tpv	KgN/anno
A1 SALE PARTO	scrofe	0	1gabbia parto = 1 posto parto	PTF	190	180	34,2	37	1265,4	101	3454,2
B3 SALE PARTO	scrofe	0	1gabbia parto = 1 posto parto	PTF	20	180	3,6	37	133,2	101	363,6
A FECONDAZIONE	scrofe	0	1gabbia fecondazione = 1posto fecondazione	PPF	195	140	27,3	37	1010,1	101	2757,3
A FECONDAZIONE	scrofe	0	1gabbia fecondazione = 1posto fecondazione	PPF	90	140	12,6	37	466,2	101	1272,6
B1 GESTAZIONE box	scrofe	520	3,15	PP	165	180	29,70	55	1633,50	101	2999,70
B2 GESTAZIONE box	scrofe	610	3,05	PP	200	180	36,00	55	1980,00	101	3636,00
A SELEZIONE	scrofette	0	1gabbia selezione = 1 posto	PPF	60	120	7,2	37	266,4	110	792
B2 ACCRESCIMENTO	scrofette	280	2,15	PP	130	70	9,10	55	500,50	110	1001,00
B1 ACCRESCIMENTO	scrofette	275	2,62	PP	105	70	7,35	55	404,25	110	808,50
B3 ACCRESCIMENTO	scrofette	234	0,71	PP	329	70	23,03	55	1266,65	110	2533,30
C ACCRESCIMENTO	scrofette	230	0,58	PP	400	70	28,00	55	1540,00	110	3080,00
B3 lattoni POST SVEZZAMENTO	lattoni	216	0,48	PTF	450	18	8,10	37	299,70	110	891,00
J VERRI	verri	96	6,00	PP	16	250	4,00	37	148,00	110	440,00
B1 VERRI	verri	48	6,00	PP	8	250	2,00	37	74,00	110	220,00
TOTALE		2.509							10.987,9		24.249,2

ART. 2

Ai sensi dell'art.29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi dieci anni, così come previsto dall'art.29-octies comma 3.

La Ditta sei mesi prima di detto termine è tenuta a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art.29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art.29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., tenendo conto dell'adeguamento alle BAT conclusions;

ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al all'Autorità Competente e all'ARTA prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART.5
EMISSIONI IN ATMOSFERA

La planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera è datata 05/06/2017 “*Tav. F1 – Planimetria punti di Emissione*”, - **Allegato 1 al presente provvedimento.**

I valori riportati nella seguente tabella di QRE costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro.

Punto di emissione N.	Provenienza	Portata (m ³ /h)	Durata media dell'emissione nelle 24 ore (h/g)	Frequenza dell'emissione nell'anno (gg/anno)	Temperatura (°C)	Tipo di sostanze inquinanti presenti	Concentrazione inquinanti (mg/mc a 0°C e 0,101 MPa)	Flusso di massa inquinanti (t/anno)	Altezza di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati della sezione di emissione
Es.1	Silos Mangimi capannone A	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>								
Es.2	Silos Mangimi capannone A	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>								
Es.3	Silos Mangimi capannone A	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>								
Es.4	Silos Mangimi capannone A	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>								
Es.5	Silos Mangimi capannone A	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>								
Es.6	Silos Mangimi capannone B1	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>								
Es.7	Silos Mangimi capannone B1	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>								
Es.8	Silos Mangimi capannone B2	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>								

Es.9	Silos Mangimi capannone B2	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>
Es.10	Silos Mangimi capannone B3	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>
Es.11	Silos Mangimi capannone B3	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>
Es.12	Silos Mangimi capannone B3	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>
Es.13	Silos Mangimi capannone B3	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>
Es.14	Silos Mangimi capannone C	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Lett. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>
Eg.15	Gruppo elettrogeno d'emergenza locale servizi	Emissioni puntuali di modesta entità in fase di funzionamento gruppo elettrogeno d'emergenza <i>Lett. gg) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>
Ec.16	Caldaia locale servizi	Emissioni puntuali di modesta entità in fase di funzionamento della caldaia <i>Lett.dd) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>
Ec.17	Caldaia locale servizi	Emissioni puntuali di modesta entità in fase di funzionamento della caldaia <i>Lett. dd) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006</i>

EA.18	Capannone A	Emissioni diffuse	24	365	20-30 °C	NH ₃	-	0,49	-	-
						CH ₄	-	0,52		
						polveri	-	0,15		
		Emissioni diffuse estratte	3-24	365	20-30 °C	NH ₃	630-80	0,57	2,5	0.4
						CH ₄	310-40	0,28		
polveri	90-10					0,08				
EB1.19	Capannone B1	Emissioni diffuse	24	365	20-30 °C	NH ₃	-	0,38	-	-
						CH ₄	-	0,40		
						polveri	-	0,18		
EB2.20	Capannone B2	Emissioni diffuse	24	365	20-30 °C	NH ₃	-	0,48	-	-
						CH ₄	-	0,51		
						polveri	-	0,23		
EB3.21	Capannone B3	Emissioni diffuse	24	365	20-30 °C	NH ₃	-	0,57	-	-
						CH ₄	-	1,17		
						polveri	-	0,34		
		Emissioni diffuse estratte	3-24	365	20-30 °C	NH ₃	550-70	0,06	2,5	0.6
						CH ₄	270-30	0,03		
polveri	80-10					0,009				
EC.22	Capannone C	Emissioni diffuse	24	365	20-30 °C	NH ₃	-	0,54	-	-
						CH ₄	-	0,60		
						polveri	-	0,18		
EJ.23	Capannone J	Emissioni diffuse	24	365	20-30 °C	NH ₃	-	0,02		
						CH ₄	-	0,02		
						polveri	-	0,01		
EV.24	Vasca di stoccaggio	Emissioni diffuse	24	365	ambiente	NH ₃	-	8,30		

Prescrizioni

1. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel QRE.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.
4. Il Gestore dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse provenienti dai silos adottando modalità gestionali in linea con l'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., come aggiornato dal D.Lgs.183/17 ed in particolare con i punti 3.4 e 3.7.

ART.6

SCARICHI IDRICI e GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

La planimetria di riferimento è denominata “*Tav. D.1 – Planimetria rete idrica*” datata 05/06/2017 – **Allegato 2 al presente provvedimento.**

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici confluiscono in vasca a tenuta e sono gestiti come rifiuti.

Prescrizioni

1. Relativamente all'approvvigionamento idrico il gestore è tenuto, entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento di AIA, ad installare sulla pompa del pozzo un contatore al fine di registrare le acque emunte.
2. Le acque di lavaggio dei capannoni, se contenenti sostanze pericolose, non si ritengono idonee all'utilizzo agronomico. L'azienda pertanto dovrà individuare ed attuare una procedura operativa tesa a separare le acque di lavaggio contenenti sostanze pericolose, che dovranno essere gestite conformemente alla normativa vigente (DM 25/02/2016, art.3).
3. In caso di cessione a terzi degli effluenti zootecnici dovrà essere data evidenza della tracciabilità dell'utilizzazione agronomica ai sensi della DGR 738/2016. Qualora la Ditta abbia terreni di proprietà oggetto di spandimento, il Gestore dovrà adempiere agli obblighi del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) a partire dalla campagna agraria successiva al rilascio dell'AIA, da presentarsi entro il 30 giugno 2019.

ART. 7 RIFIUTI

La planimetria relativa allo stoccaggio in deposito temporaneo dei rifiuti, è l'elaborato C.2 "Planimetria stoccaggio rifiuti)" di cui alla documentazione acquisita al prot.n.237924 del 28/08/2018 – **Allegato 3 al presente provvedimento.**

Il Gestore detiene i rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Prescrizioni

1. L'area di deposito dei rifiuti deve essere coperta, cordolata, dotata di pozzetto cieco di raccolta di sversamenti.
2. Il Gestore deve effettuare la caratterizzazione analitica annuale dei rifiuti individuati, ove possibile.

ART.8 RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Si ritiene, che la dichiarazione di esclusione dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento possa essere considerata accoglibile solo a condizione che vengano messi in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici e gestionali al fine di prevenire il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Prescrizioni

- i serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso.
- Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
- Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
- Entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento di AIA, il Gestore deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario e le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.

ART.9 STATO DEL SITO

Prescrizioni:

- Il gestore deve monitorare con cadenza annuale tutti e tre i piezometri ricercando con riferimento all'Allegato 5 della parte IV, tab.2 del D.Lgs.152/06 i seguenti parametri: conducibilità, potenziale redox, pH, metalli, inquinanti inorganici, idrocarburi totali, Escherichia Coli, Coliformi totali;
- Il Gestore dovrà ricostruire la superficie piezometrica ad ogni campionamento delle acque sotterranee, per i primi due anni dal rilascio del presente provvedimento di AIA.

ART.10
CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni

L'azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF, relazionando nel report annuale.

ART.11
APPLICAZIONE BAT Conclusion

Il Gestore ha effettuato il confronto con le BAT Conclusion emanate a febbraio 2017 e il programma di attuazione è il documento riportato nell'ETD sez.B.5 "Applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili – BAT e BAT-Ael" datato 19/03/2018

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI'/NO/ in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/ Osservazioni
BAT 1. Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems – EMS)		NO	In parte	Entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA	È prevista l'organizzazione e l'applicazione di un sistema di gestione ambientale non standardizzato.
BAT 2. Buona gestione	a. Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività	NO	SI		L'azienda sebbene esistente è lontana da recettori sensibili
	b. Istruire e formare il personale	NO	In Parte	Entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA	Sarà predisposto un programma di formazione per i dipendenti che verrà aggiornato in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature o di nuove pratiche di allevamento
	c. Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici	NO	NO	Entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA	Sarà predisposto un piano di azione nel quale saranno evidenziati i rischi potenziali e gli interventi da porre in essere
	d. Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature.	NO	SI		Sarà predisposto un piano delle manutenzioni delle apparecchiature

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI/NO/ in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/ Osservazioni
					con una idonea frequenza.
	e. Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	NO	SI		Nello stabilimento è presente una cella frigorifera per la raccolta degli animali morti prima del loro smaltimento
Gestione alimentare BAT 3	b. Alimentazione per fasi		SI		
	c. Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi		SI		
Gestione alimentare BAT 4	b. Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con aggiunta di fitasi		SI		
Uso efficiente dell'acqua BAT 5	a. Registrazione del consumo idrico.		NO	Entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA	L'Azienda installerà un contatore volumetrico dell'acqua.
	b. Individuazione e riparazione delle perdite.		SI		
	c. Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.		SI		
	d. Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (<i>ad libitum</i>).		SI		
	e. Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.		SI	Entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA	Sarà predisposto un piano di manutenzione contenente il programma di intervento periodico sugli erogatori di acqua.
	f. Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.		NO	Entro 180 giorni dal rilascio	E' previsto a seguito della futura separazione dei

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI/NO/in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/Osservazioni
				dell'AIA	sistemi drenanti delle acque meteoriche
Emissioni dalle acque reflue BAT 6	a. Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.		SI		
	b. Minimizzare l'uso di acqua.		SI		L'abbeveraggio è del tipo "a succhiotto" con dispositivo antispreco.
	c. Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.		SI		
Emissioni dalle acque reflue BAT 7.	a. Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.		SI		E' presente una vasca in c.a. per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dove confluiscono anche le acque di pulizia dei capannoni. Le acque reflue dei bagni sono accumulati in apposita vasca, "Fossa Imhoff".
	b. Trattare le acque reflue.		NO		Le acque reflue dei bagni sono mandate via come rifiuto. Le acque di lavaggio dei capannoni non subiscono trattamento.
	c. Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carro-botte, iniettore ombelicale.		SI		Per lo spandimento agronomico degli effluenti viene utilizzato un carro botte mod. Bossini B260 trainato da trattrice FENDT 930.

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI/NO/in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/Osservazioni
Uso efficiente dell'energia BAT 8.	a. Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.		SI		Applicati dove è presente la ventilazione forzata. Non applicabile dove è presente ventilazione naturale
	b. Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.		SI		La ventilazione è azionata da sonde termometriche
	c. Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.		In parte		È applicata sui soffitti delle sale parto. Non applicabile sul resto perché l'impianto è esistente e applicare la bat significherebbe il rifacimento dei tetti. Si precisa che La BAT 8 è comunque applicata in quanto sono utilizzati le altre tecniche per l'uso efficiente dell'energia
	d. Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.		SI		Sono presenti neon a basso consumo energetico
	e. Impiego di scambiatori di calore		NO		La BAT 8 è applicata in quanto sono utilizzati le altre tecniche per l'uso efficiente dell'energia
	f. Uso di pompe di calore per recuperare il calore.		NO		La BAT 8 è applicata in quanto sono

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI/NO/in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/Osservazioni
					utilizzati le altre tecniche per l'uso efficiente dell'energia
	g. Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi-deck).		NO		La BAT 8 è applicata in quanto sono utilizzati le altre tecniche per l'uso efficiente dell'energia
	h. Applicare la ventilazione naturale.		SI		
Emissioni sonore BAT 9	Attuare, nell'ambito del piano di gestione, ambientale un piano di gestione del rumore		NO		Non applicabile. Dalla valutazione di impatto acustica redatta da tecnico risultano rispettati i limiti di zonizzazione acustica relativi all'area di pertinenza.
Emissioni sonore BAT 10	Utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione <ul style="list-style-type: none"> - Garantire distanze adeguate fra l'impianto e i recettori sensibili - Ubicazione delle attrezzature - Misure operative. - Apparecchiature a bassa rumorosità. - Apparecchiature per il controllo del rumore. - Procedure antirumore. 		SI		Le distanze dai recettori sensibili sono rispettate. Sono applicate misure operative, procedure antirumore e apparecchiature a bassa rumorosità.
Emissioni di polveri BAT 11	3. Applicare l'alimentazione <i>ad libitum</i> ;		SI		Tale sistema viene applicato in alcuni ambienti stabulativi. In altri settori l'alimentazione è razionata quindi non applicabile.
Emissioni di odori BAT 12/13	a. Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/ impianto e i recettori sensibili.		SI		Non presenti ricettori sensibili nel raggio di 700 m.

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI/NO/in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/Osservazioni
	b. mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti		SI		
	b. ridurre le superfici di emissione degli effluenti di allevamento		SI		Nel reparto maternità e rimonta lattoni pavimentazione costituita da travetti in ferro/plastica. Negli altri capannoni i box sono con pavimento pieno e corsia esterna fessurata di defecazione.
	b. rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno		SI		Ogni giorno i box sono lavati con acqua ad alta pressione.
	c. Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico		SI		Nella maggior parte degli ambienti stabulativi sono presente dei cupolini di estrazione posti oltre l'altezza del tetto. Nelle sale parto sono presenti deflettori per l'aria in uscita dai ventilatori
	d. Uso di un sistema di trattamento aria		NO		Non applicata, in quanto la BAT si ritiene già applicata con l'utilizzo delle altre tecniche per la riduzione delle emissioni
	e. Minimizzare il rimescolamento del liquame.		SI		
	f. Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche (Digestione anaerobica, Digestione aerobica e compostaggio)		NO		Non applicabile, tale BAT si riferisce alle aziende che effettuano trattamento.
	g. Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico		SI		L'azienda effettua l'iniezione profonda dei

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI'/NO/ in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/ Osservazioni
	degli effluenti di allevamento o una loro combinazione (spandimento a iniezione profonda).				liquami per mezzo di organi interratori "ripper"
Emissioni da stoccaggio di liquame BAT 14/15	Riduzione emissioni di stoccaggio effluente solido		NO		Non applicabile, non sono presenti effluenti solidi
Emissioni da stoccaggio di liquame BAT 16	a. Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche		SI	Prevista la creazione di una barriera per il vento entro 180 giorni	Si minimizza rimescolamento del liquame. Si vuole ridurre la velocità del vento attraverso la realizzazione di idonee barriere.
	b. Coprire il deposito di stoccaggio del liquame		NO		Non è applicabile, in quanto l'agitazione del liquame durante il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti o di paglia suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. Inoltre, l'uso di altre tecnologie per coprire la superficie della vasca implicherebbe un costo eccessivo per l'azienda che non giustifica i benefici attesi, in quanto l'azienda già attua tecniche in grado di ridurre le emissioni di ammoniaca quali per esempio le tecniche nutrizionali.
	c. Acidificazione liquame		NO		l'acidificazione del liquame comporta l'impiego di

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI/NO/in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/Osservazioni
					<p>elevati quantitativi di acido per portare il pH a valori inferiori a 6, ai quali la quasi totalità dell'azoto ammoniacale è nella forma ionizzata, non volatile NH4+: nei test si riporta un consumo di 32 L/m3 di acido solforico in soluzione al 35% per portare il pH di liquami di suino da 7, 6 a 5. Quindi è una soluzione che comporta costi per l'acquisto dell'acido, problemi gestionali legati alla sicurezza in azienda per lo stoccaggio di elevati quantitativi di questo prodotto e che infine può compromettere l'utilizzo agronomico dello stesso effluente in quanto ne vengono modificate le caratteristiche chimiche</p>
Emissioni da stoccaggio di liquame BAT 17	Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone).				Non applicabile, in quanto non è presente il lagone
BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua	a. Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.		SI		
	b. Selezionare una struttura avente capacità		SI		

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI/NO/in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/Osservazioni
derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone)	sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.				
	c. Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).		SI		
	d. Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.		No		Non applicata. La BAT si ritiene già ampiamente applicata.
	f. Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.		NO	Prevista annualmente dal rilascio dell'AIA	Sarà predisposto un piano dei controlli al fine di verificare l'integrità strutturale dei depositi
Trattamento in loco degli effluenti di allevamento BAT 19			NO		Non applicabile in quanto non si effettua trattamento
Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento BAT 20	Ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico		SI		
Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento BAT 21.	Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame		SI		Iniezione profonda (solchi chiusi).
Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento BAT 22	Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame Incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile		SI		
Emissioni provenienti dall'intero processo BAT	Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di		NO	Prevista ogni anno dal rilascio dell'AIA	

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI'/NO/ in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/ Osservazioni
23	suini, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.				
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 24	La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e fosforo; stima mediante analisi degli effluenti		NO	Prevista annualmente dal rilascio dell'AIA	
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 25	Stima mediante i fattori di emissione		NO	Prevista annualmente dal rilascio dell'AIA	
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 26	Monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.		NO		Non applicabile. Non sono presenti recettori sensibili. Non ci sono state nel corso degli anni segnalazioni di odori molesti.
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 27	Monitoraggio delle emissioni di polveri attraverso una stima mediante fattori di emissione		NO		Non applicabile per i costi elevati di determinazione dei fattori di emissione. Si ritiene che le emissioni di polveri nei ricoveri siano poco significative e la spesa da sostenere per la determinazione di tali fattori è elevata rispetto ai benefici attesi.
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 28	Monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria		NO		Non applicabile in quanto non sono presenti sistemi di trattamento aria

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Monitoraggio e sistemi di controllo associati	Applicata (SI'/NO/ in parte)	Data di applicazione (se prevista)	Note/ Osservazioni
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 29	Monitoraggio del consumo idrico, di energia elettrica, di carburante, numero capi entrata, uscita nascite e morti, consumo mangime, generazione effluenti.		In parte	Previsto per tutti i parametri. Da effettuare annualmente.	Sarà predisposto un registro sul quale annotare tali parametri.
Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini BAT 30	Riduzione di ammoniaca dai ricoveri con l'utilizzo delle tecniche: 30a1. Pavimento totalmente fessurato con rimozione con sistema a depressione (pavimento tutto fessurato). 30 a.2. canale inclinato per l'effluente di allevamento, (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).		SI		

Prescrizione:

- Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento di AIA, l'azienda dovrà predisporre un programma di ulteriori interventi in riferimento alle BAT 12/13, 16 e 30, relativamente alla riduzione dell'impatto odorigeno che consenta nel tempo una sostanziale e progressiva riduzione dell'impatto olfattivo. Tale programma dovrà essere inviato all'AC e all'ARTA per l'approvazione;
- Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, in riferimento alla BAT 18, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione dell'attuale fognatura costituita di manufatti in calcestruzzo, con tubazioni in PVC dotate di giunti a bicchiere con guarnizione a tenuta al fine di avere garanzia assoluta di tenuta;
- L'azienda dovrà dare piena applicazione della BAT 27 a partire dal rilascio del presente provvedimento di AIA.

ART. 12
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dell'impianto è tenuto al rispetto del Piano di monitoraggio e controllo di seguito riportato:

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Monitoraggio Inquinanti

Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		continuo	discontinuo			
EA.18	NH3, Polveri		X	Stima	una volta (da ripetere se ci sono variazioni nel numero di estrattori e/o delle caratteristiche tecniche)	Registro delle emissioni
EB3.21	NH3, Polveri		X	Stima	una volta (da ripetere se ci sono variazioni nel numero di estrattori e/o delle caratteristiche tecniche)	Registro delle emissioni

Emissioni diffuse

Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
EC.22	Capannone C	NH3, CH4	Calcolo /Stima	Annuale	Registro delle emissioni
EB1.19	Capannone B1	NH3, CH4	Calcolo/Stima	Annuale	Registro delle emissioni
EB2.20	Capannone B2	NH3, CH4	Calcolo/Stima	Annuale	Registro delle emissioni
EB3.21	Capannone B3	NH3, CH4	Calcolo/Stima	Annuale	Registro delle emissioni
EA.18	Capannone A	NH3, CH4	Calcolo/Stima	Annuale	Registro delle emissioni
EJ.23	Locale verri	NH3, CH4	Calcolo/Stima	Annuale	Registro delle emissioni
EI.25 ⁵⁰	Sito IPPC	Odori	Calcolo	da ripetere se aumenta il numero di animali oppure se cambiano le modalità di ventilazione dei ricoveri o se ci sono segnalazioni di emissioni odorigene	
ET.26, ET.27, ET.28, ET.29 ⁵¹	Utilizzo agronomico	Odori e NH3	Calcolo	Una volta (da ripetere se si cambiano tecniche di gestione effluenti di allevamento o se ci sono segnalazioni di emissioni odorigene)	

RUMORE

Rilievi fonometrici esterni

Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
<i>R1 - Confine di proprietà lato Nord</i>	no	60 (d) – 50 (n)	dB(A)	Ogni 4 anni	Relazione fonometrica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale
<i>R2 - Confine di proprietà lato Sud</i>	no	60 (d) – 50 (n)	dB(A)	Ogni 4 anni	Relazione fonometrica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale
<i>R3 - Confine di proprietà lato Est</i>	no	55 (d) – 45 (n)	dB(A)	Ogni 4 anni	Relazione fonometrica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale
<i>R6 in prossimità del Ricettore più prossimo</i>	no	65 (d) – 55 (n)	dB(A)	Ogni 4 anni	Relazione fonometrica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale
Le postazioni sono desumibili nell'allegato 3 della Valutazione previsionale di impatto acustico					
(d) = limite di legge periodo diurno; (n) = limite di legge periodo notturno					

Coordinate:

R1 42°03' 18.12" N - 13°23' 05.88" E

R2 42°03' 08.18" N - 13°23' 03.56" E

R3 42°03' 13.79" N - 13°23' 07.55" E

R6 42°03' 13.85" N - 13°23' 13.52" E

RIFIUTI

Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ciclo produttivo	18 02 02*	Controllo Visivo	Annuale	Registro dei controlli allevamento
Ciclo produttivo	18 02 07*	Controllo Visivo	Annuale	Registro dei controlli allevamento
Servizi	20 03 04	-	Annuale	

MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

M.5.1 Acque sotterranee				
Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1, S2, S3	Livello piezometrico, Conducibilità, PH, Potenziale Redox, Nitriti, Solfati, Metalli, Idrocarburi C>12 e C<12, Boro, Cianuri liberi, Fluoruri, Escherichia Coli, Coliformi totali		Annuale, solo se presente un livello idrico all'interno dei piezometri	Nello stabilimento si terrà un registro sul quale annotare i risultati del monitoraggio

Prescrizioni:

1. In attuazione della BAT 2.d, “ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature”, l’azienda dovrà predisporre un Piano di manutenzione delle apparecchiature entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento di AIA;
2. Il Gestore dovrà provvedere, successivamente all’installazione del contatore che sarà effettuata entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento di AIA, alla registrazione del consumo idrico;
3. Il Gestore dovrà verificare, l’integrità strutturale delle vasche con cadenza annuale, a partire dal rilascio del presente provvedimento di AIA;
4. In attuazione della BAT 29, il Gestore dovrà monitorare, annualmente a partire dal rilascio del presente provvedimento di AIA, i consumi idrici, energetici, di carburante, numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti, consumo di mangime e generazione effluenti.

ART. 13 GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Avvio e arresto dell'impianto

Per la tipologia di attività produttiva non sono previsti situazioni di avvio e arresto così come accade per le altre tipologie di attività industriali. L'arresto dell'impianto equivale ad un arresto definitivo come specificato di seguito nella sezione dedicata.

Emissioni fuggitive

Le emissioni fuggitive potenzialmente presenti potrebbero derivare principalmente da:

- Perdite di GPL da raccorderia;
- Perdite dal deposito di Gasolio.

Al fine di evitare le eventuali perdite sarà predisposto un piano di controllo delle apparecchiature contenente la frequenza di controllo ed eventuale individuazione dei punti critici.

Malfunzionamenti ed emergenze

I malfunzionamenti possono riguardare i seguenti dispositivi:

- la pompa di rilancio dei liquami nella vasca di accumulo;
- le caldaie per il riscaldamento delle sale parto;
- le sonde termometriche per il controllo della temperatura;
- gli estrattori;
- rete idrica per l'abbeveraggio degli animali.

Relativamente alla pompa di rilancio dei liquami giornalmente ne viene verificato il corretto funzionamento ed in caso di guasti nel giro di qualche ora viene riparata o sostituita da tecnico specializzato.

Per i malfunzionamenti delle caldaie, estrattori e linea di approvvigionamento dell'acqua una volta rilevato il guasto nel giro di poche ore con l'intervento di un tecnico specializzato vengono ripristinate le condizioni ottimali di esercizio.

I guasti alle sonde termometriche sono evidenziati dalla centralina di controllo attraverso un determinato codice; anche in questo caso al massimo nel corso della giornata nella quale si è verificato il malfunzionamento è ripristinata la corretta funzionalità.

Le emergenze da gestire presso un allevamento potrebbero essere dovute ad eventi di poco conto, date le quantità di sostanza coinvolte, come per esempio sversamenti di gasolio oppure ad eventi più critici come infiltrazione dei liquami sul calcestruzzo della vasca di accumulo.

Sono descritte di seguito le procedure di intervento per le emergenze individuate.

Procedura per la gestione di sversamenti

Il personale addetto sarà formato e addestrato sugli interventi da eseguire in caso di sversamenti.

Sarà disposto nel locale di stoccaggio gasolio una cassetta di emergenza con kit di materiale assorbente per raccogliere la sostanza sversata.

L'operatore in caso di sversamento dovrà:

- Assorbire lo sversamento con materiale assorbente;
- Raccogliere il materiale contaminato;
- Smaltire il materiale come rifiuto.

Procedura in caso di infiltrazione dei liquami sul calcestruzzo vasca di accumulo

In tal caso:

- L'addetto dovrà informare il responsabile ambiente;
- Si procederà ad una valutazione dell'entità dell'infiltrazione e del danno delle superfici di calcestruzzo;
- In relazione all'entità dell'infiltrazione si provvederà a rimuovere il liquame eventualmente sversato;
- Sarà valutata la fattibilità di allontanare i reflui provenienti dai capannoni per evitare che fluiscano nella vasca di accumulo;

Arresto definitivo dell'impianto

Di seguito si descriva la procedura di arresto

- a) Arresto della fase di fecondazione delle scrofe;
- b) Trasferimento degli animali;
- c) Conclusione dei processi in atto, con svuotamento totale del liquame dai posti suino e dei liquami in vasca;
- d) Arresto delle apparecchiature;
- e) Evacuazione delle vasche dai liquami e potenziale smaltimento in impianto autorizzato;
- f) Smantellamento delle apparecchiature
- g) Controllo di eventuali inquinamenti residui in aria, acqua, suolo e falde acquifere.

Prescrizioni:

1. In linea con la BAT 2.c, il Gestore entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento di AIA è tenuto ad inviare all'A.C. e all'ARTA il Piano di Emergenza;

2. La procedura per gestire eventuali sversamenti accidentali di sostanze pericolose deve essere tale da garantire che le stesse non confluiscano in nessun caso sul suolo o in acque superficiali o sotterranee;

3. Cessazione dell'attività

In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia;

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;

Il gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- ⇒ Autorità Competente per l'AIA.
- ⇒ Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- ⇒ Comune territorialmente competente;
- ⇒ Arta Distretto provinciale competente;
- ⇒ ASL territorialmente competente;
- ⇒ Provincia territorialmente competente;

ART. 14 REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

La relazione annuale prodotta dal gestore deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Il Gestore accompagnerà il report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positiv o	Negativ o	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

Firma
Il Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. LGS. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.

16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

⇒ Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

⇒ L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

⇒ L'ARTA effettuerà contestualmente al sopralluogo il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

ART 15
PIANO DEI CONTROLLI ARTA

ACQUE SOTTERRANEE (il campionamento sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato sui 1 piezometro di monte e uno a valle campionamento ed analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
conducibilità,
pH,
potenziale redox
Nitriti
Nitrati
solfati
Metalli di cui alla tab. 2 allegato V alla parte IV d.Lgs 152/06
Idrocarburi C>12 e C<12
Boro
Cianuri liberi
Fluoruri
Solventi organici aromatici
alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni

ART.16

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un Report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb).

ART.17

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART.18

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART.19

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART.20

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, dà luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29 decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

ART.21

Il presente provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge, alla Azienda Agricola Polinori sas, con sede legale in Loc. Amore - Cappelle dei Marsi 67068 Scurcola Marsicana (AQ).

ART.21

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio" del DIPARTIMENTO DPC - OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ART.22

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART.23

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'ESTENSORE
(Dott.ssa Silvia De Melis)
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Vincenzo COLONNA)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
f.to digitalmente